



COMUNE DI MEDICINA

(Città Metropolitana di Bologna)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI
FUNERARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 03/07/2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 27/09/2023

SOMMARIO

SOMMARIO	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO	4
ARTICOLO 2 - RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEI CIMITERI	4
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE	4
TITOLO II - ATTIVITÀ DI POLIZIA MORTUARIA	5
ARTICOLO 4 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E AL SEPELLIMENTO	5
ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE E TRASPORTO	5
ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO DELLE CENERI	6
ARTICOLO 7 - DISPERSIONE DELLE CENERI	6
ARTICOLO 8 - TUMULAZIONE O INTERRAMENTO DELLE CENERI	7
ARTICOLO 9 - AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI	7
TITOLO III - ATTIVITÀ CIMITERIALE	8
ARTICOLO 10 - GESTIONE DEI CIMITERI	8
ARTICOLO 11 - CIMITERI COMUNALI: INDIVIDUAZIONE E AMBITI DI SERVIZIO	9
ARTICOLO 12 - REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI COMUNALI	9
ARTICOLO 13 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E CANONI	9
ARTICOLO 14 - RECUPERO SALME	10
TITOLO IV - INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	10
ARTICOLO 15 - ISTANZE PER OPERAZIONI CIMITERIALI	10
ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE E TUMULAZIONE	10
ARTICOLO 17 - AREE E FOSSE PER INUMAZIONE, LORO CARATTERISTICHE E UTILIZZO	10
ARTICOLO 18 - IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE	11
ARTICOLO 19 - TUMULAZIONE IN LOCULO	12
ARTICOLO 20 - TUMULAZIONE IN OSSARI E CINERARI	12
ARTICOLO 21 - TUMULAZIONE PROVVISORIA	12
ARTICOLO 22 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE	13
ARTICOLO 23 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	14
TITOLO V - SEPOLTURE NEI CIMITERI	14
ARTICOLO 24 - SEPOLTURE PRIVATE	14
ARTICOLO 25 - TIPOLOGIA E DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE	15
ARTICOLO 26 - DEPOSITI PRIVATI: INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA TUMULAZIONE	15
TITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI	16
ARTICOLO 27 - MODALITÀ DI CONCESSIONE	16

ARTICOLO 28 - CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI/OSSARI/CINERARI E MODALITÀ DI ACCESSO	17
ARTICOLO 29 - DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	17
ARTICOLO 30 - CONCESSIONI ANTICIPATE	18
ARTICOLO 31 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE	18
ARTICOLO 32 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE	19
ARTICOLO 33 - REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE	21
ARTICOLO 34 - ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE	21
ARTICOLO 35 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI SEPOLCRI PER FAMIGLIE E COLLETTIVITÀ.....	21
ARTICOLO 36 - MODALITÀ DI RIASSEGNAZIONE DEI SEPOLCRI PER FAMIGLIA	21
TITOLO VII - NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE.....	22
ARTICOLO 37 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	22
ARTICOLO 38 - MANUTENZIONE E INTERVENTI DI RECUPERO DI SEPOLTURE PRIVATE.....	22
TITOLO VIII - OSSARIO E CINERARIO COMUNI, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE, CAMERE MORTUARIE, STRUTTURE PER IL COMMIATO, FAMEDIO	23
ARTICOLO 39 - OSSARIO E CINERARIO COMUNI, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE, CAMERE MORTUARIE	23
ARTICOLO 40 - STRUTTURE PER IL COMMIATO	24
ARTICOLO 41 - BENEMERITI	24
TITOLO IX - DIVIETI NEI CIMITERI E ORARI.....	24
ARTICOLO 42 - NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	24
ARTICOLO 43 - DIVIETO DI INSERZIONI PUBBLICITARIE	25
ARTICOLO 44 - DISCIPLINA DI INGRESSO NEI CIMITERI.....	25
ARTICOLO 45 - ORARI DEI CIMITERI	25
ARTICOLO 46 - ORARI DEI FUNERALI	25
ARTICOLO 47 - MOVIMENTAZIONE DEI FERETRI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	25
ARTICOLO 48 - AMMISSIONE FERETRI ED OPERAZIONI NEI GIORNI FESTIVI E DI CHIUSURA	25
ARTICOLO 49 - SERVIZIO DI CUSTODIA.....	26
TITOLO X - SANZIONI	26
ARTICOLO 50 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE	26
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI	26
ARTICOLO 51 - REDAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE.....	26
ARTICOLO 52 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	26
ARTICOLO 53 - NORMATIVA APPLICABILE.....	27

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, Regolamento di polizia mortuaria, alla Legge 30.03.2001, n. 130, Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, alla Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 ss.mm., e relativi regolamenti, direttive e deliberazioni attuativi, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare le funzioni di polizia mortuaria e i servizi funerari in ambito comunale, intendendosi per tali quelli relativi alle attività autorizzatorie, alla destinazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici e comunque relativi a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri.
2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni normative generali, di cui al precedente articolo, e del presente regolamento spettano al Comune/Gestore che si avvale della Polizia Locale e, per i profili igienico sanitari, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Il Comune/Gestore cura, con specifiche disposizioni affisse nelle apposite bacheche, che all'interno dei cimiteri cittadini (Medicina, Villa Fontana, Fiorentina, Sant'Antonio, Portonovo) siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio, comprese le ditte appaltatrici di servizi, forniture e lavori pubblici o per l'uso difforme di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone e/o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri cittadini sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza vigenti per l'attività specifica eseguita.
4. È consentito ai mezzi delle onoranze funebri di trasportare i feretri all'interno dei cimiteri cittadini, fino al luogo di sepoltura. Le operazioni dovranno avvenire nel rispetto della normativa regionale, sulla base di disposizioni specifiche del dirigente o suo delegato del servizio/gestore.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Tutte le disposizioni dirette ad una pluralità di interessati vengono notificate mediante pubblicazione all'Albo Cimiteriale c/o i cimiteri cittadini (Medicina, Villa Fontana, Fiorentina, Sant'Antonio, Portonovo) e all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 (trenta) giorni e consultabili sul sito internet del Comune di Medicina/Gestore. All'interno del sito internet verrà predisposto un archivio di tutte le suddette disposizioni.
2. Sono, inoltre, tenuti a disposizione dell'utenza nell'ufficio comunale/gestore c/o i cimiteri cittadini (Medicina, Villa Fontana, Fiorentina, Sant'Antonio, Portonovo) e sul sito internet del Comune di Medicina/Gestore, oltre quanto previsto al comma 1 del presente articolo:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) la copia del presente regolamento e delle disposizioni dirigenziali di cui all'articolo 2 comma 1;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria e l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) le tariffe annualmente approvate dalla giunta comunale;
 - e) i bandi riguardanti la concessione di sepolture per famiglia e collettività.

TITOLO II - ATTIVITÀ DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 4 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E AL SEPPELLIMENTO

1. L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia le autorizzazioni inerenti:
 - al trasporto di cadavere al cimitero,
 - al trasporto di cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune,
 - al trasporto di cadavere, di resti mortali o di ossa umane da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito,
 - al trasporto (introduzione/estradizione) di cadavere da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
 - all'introduzione nel Comune di cadavere, resti mortali, ossa umane o ceneri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
 - all'estradizione dal Paese di cadavere, resti mortali, ossa umane o ceneri dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
 - al trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione.
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente.
3. Qualsiasi sosta dei resti mortali e delle ceneri non prevista nell'autorizzazione al trasporto è vietata e sanzionata nelle modalità di cui all'allegato del presente regolamento.
4. L'autorizzazione per la sepoltura al cimitero è rilasciata dall'ufficiale di stato civile.

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE E TRASPORTO

1. Ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, art. 79, l'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari
3. Il certificato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, necessario per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, se redatto dal medico necroscopo non comporta l'autenticazione della firma dello stesso secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale n. 10/2005
4. In aderenza alla manifestazione di volontà come definita dalle disposizioni normative. è consentita la cremazione di cadaveri esumati o estumulati prima della scadenza dei termini previsti dal vigente Regolamento, previo ottenimento del certificato di cui art. 79 comma 4 del DPR 285/1990 da richiedersi direttamente all'AUSL
5. È consentita la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari eseguendo la volontà del/la defunto/a (coniuge superstite o, in difetto, il/i parente/i più prossimo individuato/i secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile). In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1, di uno specifico avviso.
6. Ai fini del presente Regolamento, al coniuge sono parificati gli uniti civilmente e i conviventi di fatto, in relazione alle tipologie di legami qualificati e/o rapporti familiari riconosciuti formalmente dalla normativa vigente nel tempo.
7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri o resti mortali possono:
 - essere custodite presso un domicilio privato su richiesta degli aventi titolo e con le modalità previste per l'affidamento personale,
 - essere tumulate nelle modalità previste dal presente regolamento o inumate secondo le modalità previste dalla normativa regionale,

- essere conservate nel cinerario comune nel caso il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo, non abbiano provveduto ad altra destinazione,
- essere disperse.

ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO DELLE CENERI

1. L'urna cineraria contenente le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere o resti mortali deve:
 - comportare un ingombro massimo ed avere forma compatibile con la destinazione e con le finalità dei luoghi di sepoltura,
 - essere provvista di un'anima di metallo a contatto con le ceneri, qualunque sia il materiale utilizzato per l'esterno (legno, ceramica, marmo, porcellana, ecc.),
 - essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere possono essere:
 - consegnate agli aventi diritto per la tumulazione o l'interramento,
 - affidate personalmente,
 - disperse,
3. Le ceneri sono comunque trattate ai sensi dell'art. 5, comma 5, del presente regolamento.

ARTICOLO 7 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'Ufficiale dello Stato Civile autorizza, in base alla espressa volontà del defunto, la dispersione delle ceneri delle persone decedute nel Comune di Medicina.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile può anche autorizzare la dispersione delle ceneri di cittadino che in vita era residente nel Comune di Medicina (anche iscritto A.I.R.E.) e deceduto in altra Regione, che non preveda il rilascio di tale autorizzazione, o all'estero.
3. Per la valutazione dell'espressa volontà del defunto circa la dispersione delle proprie ceneri si considerano idonee tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri. La volontà del defunto può essere provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. La dispersione delle ceneri deve essere eseguita, senza indugio, dalla persona indicata nell'autorizzazione e unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private. L'autorizzazione alla dispersione potrà riguardare solo luoghi che insistono sul territorio regionale.
5. È a cura del soggetto richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri la verifica preventiva della possibilità di eseguire tale dispersione nel luogo prescelto nel rispetto dei Regolamenti o divieti emanati dalle competenti Autorità.
6. La dispersione è consentita nei seguenti luoghi:
 - in mare, nei tratti liberi da manufatti e ad oltre mezzo miglio dalla costa, ad esclusione del periodo dal 1 maggio al 30 settembre,
 - nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti,
 - in natura a non meno di 200 metri da centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), o da insediamenti abitativi o produttivi,
 - in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purché fuori dai centri abitati ed escludendo di dare luogo ad attività aventi fini di lucro,

- all'interno dei cimiteri o nel cinerario comune, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia. Le modalità operative di dispersione sono definite in apposito protocollo.
 - zona demaniale individuata dall'Amministrazione comunale;
7. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di autorizzazione alla dispersione, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale, dà luogo all'applicazione di sanzione.

ARTICOLO 8 - TUMULAZIONE O INTERRAMENTO DELLE CENERI

1. La sepoltura di un'urna cineraria nei cimiteri comunali è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
2. La tumulazione o l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 9 - AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'atto di affidamento personale dell'urna cineraria è adottato dall'Ufficiale di Stato Civile, se la conservazione avviene nel Comune di Medicina, ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio comunale, sicché, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
2. Per il rilascio dell'atto di affidamento dovrà essere in ogni caso accertata la volontà del defunto in riferimento a questa specifica modalità di conservazione delle ceneri, nonché la specifica individuazione dell'affidatario unico. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si può dar corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico da indicarsi nell'atto.
3. Per la verifica della manifestazione di volontà del defunto, sia per la specifica modalità di conservazione, che in riferimento all'affidatario, si richiama quanto indicato in merito alla dispersione delle ceneri.
4. Allo scopo di evitare che surrettiziamente possano instaurarsi forme di gestione privata della conservazione delle ceneri, è vietato l'affidamento di urne cinerarie a soggetto non appartenente all'ambito familiare o di parentela (salvo il caso di affidamento a convivente del defunto o altro soggetto individuato dal defunto con disposizione testamentaria o equivalente);
5. Le urne cinerarie destinate alla conservazione presso privati devono essere debitamente sigillate con apposizione su di esse dei dati anagrafici del defunto. Il luogo di conservazione, espressamente indicato nell'istanza di affidamento, deve essere tale da garantire:
 - la custodia sicura da ogni forma di profanazione,
 - un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore,
 - l'idoneità alla "pietas" ed al decoro nei confronti dei defunti.
6. L'istanza di affidamento dell'urna deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione. Nella domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale,
 - dichiarazione del luogo esatto in cui sarà conservata l'urna, con esplicito impegno a rispettare le caratteristiche delle urne e le prescrizioni sopra indicate circa i luoghi di conservazione,
 - dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza,
 - dichiarazione di conoscenza:
 - dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto,
 - delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia, nonché delle sanzioni previste dal presente regolamento,

- dell'obbligo di informare preventivamente l'Ufficio di Stato Civile incaricato della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria nell'ambito del territorio comunale, entro il termine massimo di 30 giorni,
 - della possibilità di trasferimento dell'urna nei cimiteri comunali, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere accolte in un cimitero del Comune di Medicina,
 - del divieto all'affidamento, anche temporaneo, dell'urna cineraria ad altre persone senza l'intervento di specifica autorizzazione comunale.
7. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, nei limiti di legge.
 8. In caso di decesso del familiare affidatario, si provvede a nuova autorizzazione avendo a riguardo, in ordine di priorità, la volontà, se espressa, del "de cuius" circa il successivo affidamento delle sue ceneri. In assenza si applicano le modalità indicate al comma 9 del presente articolo.
 9. Quando cessano le condizioni per l'affidamento delle ceneri, o per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l'urna deve essere consegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, all'ufficio cimiteri del Comune/Gestore che provvede a:
 - a) tumulare l'urna nel Cimitero se colui che restituisce fa istanza in tal senso, con assunzione delle spese relative. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un Cimitero del Comune di Medicina;
 - b) collocare le ceneri nel cinerario comune, in caso di mancata assunzione di tali oneri.
 10. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale, dà luogo all'applicazione di sanzione con possibile provvedimento di decadenza dell'affidamento e conseguente ritiro dell'urna.
 11. Presso l'Ufficio di Stato Civile è presente un apposito un registro contenente le generalità dell'affidatario unico, le generalità del defunto, il luogo di conservazione dell'urna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate.
 12. Il rinvenimento di urna cineraria deve essere segnalato all'Ufficiale dello Stato Civile che provvederà ad assumere i necessari provvedimenti di legge.

TITOLO III - ATTIVITÀ CIMITERIALE

ARTICOLO 10 - GESTIONE DEI CIMITERI

1. La gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali può essere effettuata in economia o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro, secondo quanto previsto dalla L.R 19/2004 ss.mm.ii.
2. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori per legge ad esso spettanti, il Comune di Medicina/Concessionario ha facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.
3. In ogni cimitero è garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal Comune.
4. Il servizio cimiteri si dota di sistema informatico per la gestione dei servizi cimiteriali e per l'archiviazione dei dati relativi al servizio.

ARTICOLO 11 - CIMITERI COMUNALI: INDIVIDUAZIONE E AMBITI DI SERVIZIO

1. I cimiteri siti nel Comune di Medicina sono i seguenti:
 - a) cimitero di Medicina
 - b) cimitero di Villafontana
 - c) cimitero di Fiorentina
 - d) cimitero di Sant'Antonio
 - e) cimitero di Portonovo
2. Fatte salve le limitazioni di cui ai commi successivi, nei cimiteri del Comune di Medicina, sono ricevuti per la sepoltura, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti, i resti mortali, i resti ossei e le ceneri:
 - delle persone decedute nel Comune di Medicina o che, ovunque decedute, sono nate o abbiano avuto la residenza nel territorio comunale;
 - delle persone aventi diritto di sepoltura nelle sepolture private;
 - dei coniugi, dei conviventi, figlio/i, genitore/i e fratello/i e sorella/e dei cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Medicina;
 - delle persone che nel cimitero richiesto per la sepoltura abbiano sepolto il coniuge, il convivente, il/i figlio/i o genitore/i o fratello/i e/o sorella/e. Il diritto di sepoltura è acquisito anche nel caso di premorienza del coniuge, del convivente, del/i figlio/i o genitore/i o fratello/i e/o sorella/e non avente/i diritto.
3. Indipendentemente dalla residenza anagrafica o dal luogo di decesso, sono ricevuti in tutti i cimiteri cittadini i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, i resti mortali, le ossa umane e le ceneri degli aventi diritto al seppellimento in tombe di famiglia.

ARTICOLO 12 - REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI COMUNALI

1. Nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico. La modalità di sepoltura dovrà rispettare la disciplina del presente regolamento, la normativa nazionale e regionale vigente e le disposizioni organizzative eventualmente adottate dal Dirigente del servizio cimiteri, previo specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale.
2. Nei predetti reparti potrà essere consentita l'inumazione di cittadini di altri comuni previa intesa tra le amministrazioni comunali.

ARTICOLO 13 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E CANONI

1. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni cimiteriali (tariffe, diritti e canoni), sono a carico di chi le ha richieste che anticipa o che si impegna a corrispondere al Comune/Gestore la somma dovuta, salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.
2. In caso di operazione cimiteriale eseguita direttamente da parte del Comune/Gestore, qualora nessun parente del defunto abbia presentato istanza, tutti gli oneri verranno imputati ai sensi del codice civile.
3. Sono fatti salvi i casi accertati di indigenza, famiglia bisognosa o disinteresse della famiglia di cui all'art. 7bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito in legge dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26. In tal caso il Comune provvede direttamente o attraverso convenzione con l'Azienda dei Servizi alla persona. In tale convenzione potrà, altresì, essere disciplinato il concorso alle spese per il rimpatrio di salme, cadaveri e resti mortali di cittadini stranieri immigrati deceduti, provenienti da Paesi a limitato sviluppo socio-economico, presenti nel territorio regionale a qualunque titolo e che versino in stato di bisogno, nelle modalità stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2005 n. 66, nella misura del 50% dell'importo documentato.
4. Eventuali richieste di rateizzazione del pagamento dovranno essere inoltrate da parte del parente richiedente l'operazione cimiteriale al servizio cimiteri che attiverà le procedure previste dai regolamenti vigenti in materia.
5. Le tariffe relative alle operazioni cimiteriali e i canoni di concessione, previa stima del servizio competente, sono approvate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 14 - RECUPERO SALME

1. Il trasporto funebre di indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie sono garantiti dal Comune/Gestore nelle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente.

TITOLO IV - INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 15 - ISTANZE PER OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Tutte le operazioni cimiteriali all'interno dei cimiteri cittadini sono eseguite a seguito di apposita istanza al servizio cimiteri presentata:
 - dal coniuge o convivente,
 - dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi,
 - dal parente il quale dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00 ss.mm., che non vi sono parenti contrari all'operazione cimiteriale richiesta e che agisce in nome e per conto di tutti gli aventi titolo;
 - dall'affine più prossimo individuato secondo l'articoli 78 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più affini nello stesso grado, da tutti gli stessi,
 - qualora non vi siano parenti o affini, da parte di chiunque spinto da sentimenti di "pietas" ne abbia interesse.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, il Comune/Gestore procede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, come regolamentate da apposita ordinanza dirigenziale.

ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE E TUMULAZIONE

1. L'autorizzazione all'inumazione o tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, secondo la normativa vigente.
2. Le parti anatomiche riconoscibili e i prodotti abortivi e del concepimento sono avviati a sepoltura presso il cimitero di Medicina, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente, con oneri a suo carico.
3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione devono essere precedute, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 17 - AREE E FOSSE PER INUMAZIONE, LORO CARATTERISTICHE E UTILIZZO

1. Le aree destinate all'inumazione in campo comune devono essere di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore al valore medio annuale delle inumazioni moltiplicato per il periodo ordinario di rotazione e maggiorato del cinquanta per cento; inoltre, per la determinazione della superficie di terreno destinata a campi comuni di inumazione, occorre conteggiare le inumazioni previste a seguito delle operazioni di estumulazione.
2. La superficie complessiva destinata ad inumazione in campo comune può essere garantita anche in un solo cimitero cittadino, o in modo differenziato fra i diversi cimiteri.
3. Le aree destinate ad inumazione sono ubicate in suolo idoneo, o capace di essere reso tale, a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione si trova alla distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

4. L'utilizzo delle aree di inumazione, individuate tramite riquadri, avviene secondo un ordine progressivo sulla base di idonea identificazione planimetrica.
5. La fossa per inumazione può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria nell'intorno del feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.
6. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. Le fosse per l'inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
8. La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
9. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
10. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
11. Le fosse per inumazione di urne cinerarie per la relativa conservazione devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo. Detta inumazione potrà avvenire negli spazi del cimitero appositamente individuati allo scopo.
12. Il periodo di inumazione dei cadaveri in campo comune è ordinariamente fissato in dieci anni. Il periodo di inumazione dei resti mortali in campo comune di mineralizzazione è ordinariamente fissato in cinque anni, salvo autorizzazione espressa dei parenti del defunto aventi titolo ad utilizzare prodotti biodegradanti per accelerare il processo di decomposizione; in tal caso il periodo ordinario di inumazione è ridotto a due anni.
13. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
14. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il dirigente del servizio cimiteri può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, ai fini delle cautele igienico – sanitarie.
15. Nel limite degli spazi disponibili, è facoltà del Comune concedere in modo oneroso aree riservate a sepolture private di inumazione (individuali, familiari o per collettività), ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, previo bando pubblico.

ARTICOLO 18 - IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, ossario, nicchia, cinerario è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, dell'età ovvero della data di nascita e di morte del defunto ivi sepolto. Nel caso in cui non vengano rispettate tali disposizioni, verrà intimata al parente interessato la regolarizzazione; in caso di inadempimento, decorso il termine comunicato nella diffida, verrà disposta dal Comune/Gestore l'esecuzione dei lavori di regolarizzazione, con spese a carico dell'interessato che dovrà provvedervi entro 60 giorni, unitamente alla sanzione amministrativa prevista nell'allegato n. 6 del presente regolamento.
2. Ulteriori o diverse iscrizioni rispetto a quanto stabilito dal precedente comma devono essere preventivamente comunicate al servizio cimiteri; decorsi dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza tali iscrizioni si intendono autorizzate.

3. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal Comune/Gestore. Al momento della esumazione/estumulazione la lapide ed i cippi, ad eccezione delle fotografie e dei caratteri di scrittura, sono smaltiti ai sensi di legge. Su richiesta degli aventi titolo è possibile reimpiegare il cippo, la lapide o altro supporto su altra sepoltura all'interno dei cimiteri comunali.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il servizio cimiteri procederà nelle medesime modalità specificate al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 19 - TUMULAZIONE IN LOCULO

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Per quanto attiene il diritto di sepoltura, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del presente regolamento.
4. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa umane, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza, previo pagamento della relativa tariffa. Alla scadenza della concessione, il loculo dovrà essere liberato e i familiari dovranno comunicare al servizio cimiteri la nuova collocazione delle eventuali urne e cassette, salvo collocazione nell'ossario o cinerario comune.
5. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
6. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del "Regolamento Regionale in materia di Piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004" del 23 maggio 2006, n. 4, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:
 - a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
 - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

ARTICOLO 20 - TUMULAZIONE IN OSSARI E CINERARI

1. Gli ossari e cinerari, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. Nell'atto concessorio è specificato il numero delle urne o cassette per resti ossei sulla base del quale è determinato il canone di concessione. Negli ossari e cinerari si potrà procedere a capienza, previo pagamento della tariffa approvata dalla Giunta Comunale, per le sepolture eccedenti quelle originariamente previste.
3. Per quanto attiene il diritto di sepoltura nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27.

ARTICOLO 21 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. A richiesta dei parenti aventi titolo dei defunti, il feretro, i resti mortali, le ossa umane e le ceneri possono essere temporaneamente deposti in apposito loculo/ossario/cinerario/tomba/arcata provvisori, previo pagamento della relativa tariffa, secondo la disponibilità presente nei cimiteri cittadini.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno sottoscritto concessione d'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare o hanno in corso lavori di ripristino e/o di manutenzione straordinaria di tombe private, comprese le zone che, per motivi di tutela dell'incolumità pubblica, non sono accessibili e per le quali vige il divieto di tumulazione;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo approvato;
 - d) nelle more di adozione dei provvedimenti amministrativi per la tumulazione definitiva da parte degli organi competenti, compresa l'attesa dei documenti necessari per procedere al trasferimento all'estero.
3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo potranno essere applicate anche alle tumulazioni provvisorie attualmente in essere, con provvedimento di cui al comma 1 di determinazione del canone.
 4. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Comune/Gestore, anche considerando i tempi di conclusione dei lavori o delle pratiche di cui al comma 2,
 5. Il canone di utilizzo, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, è calcolato mensilmente con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avviene l'estumulazione del feretro; le frazioni di mese sono computate come un mese intero. Il pagamento dovrà avvenire al termine della tumulazione provvisoria.
 6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga per il compimento dei lavori, si provvederà, previa diffida, a inumare il feretro in campo comune ovvero a disporre la permanenza dello stesso nel loculo o tomba/arcata provvisori per il restante periodo necessario,
 7. È consentita, con le medesime modalità di cui ai precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette per ossa umane e di urne cinerarie, anche in caso di assenza di disponibilità presso il cimitero di ossari e/o cinerari.

ARTICOLO 22 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni se i loculi sono stagni.
3. Quando si esegue un'estumulazione per far posto ad un nuovo feretro, se non basta la durata della originaria concessione per arrivare ai minimi previsti per garantire la ordinarietà di tumulazione, 20 anni nei loculi stagni, è d'obbligo il prolungamento della durata dell'originaria concessione per il periodo temporale occorrente, con la integrazione economica relativa, secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale, da corrispondere al Comune da parte dei familiari aventi titolo, che determinerà con apposito atto il prolungamento della originaria concessione.
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità, anche su richiesta del parente, di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale, con oneri a carico del richiedente. Agli operatori cimiteriali, adeguatamente formati, che presenziano all'operazione spetta stabilire se il resto mortale risulta mineralizzato o meno al momento dell'esumazione o estumulazione.
5. Delle operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazione ordinaria allo scadere della concessione, è data preventiva pubblicità mediante ordinanza dirigenziale con pubbliche affissioni nelle modalità indicate all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, nonché nelle bacheche dei singoli cimiteri cittadini per almeno 90 giorni, comprensivi della ricorrenza dei defunti dell'anno precedente a quello di esecuzione delle operazioni. Presso l'ufficio cimiteri è consultabile l'elenco nominativo dei defunti per i quali si procederà ad esumazione ed estumulazione ordinaria.
6. Con le pubbliche affissioni di cui al precedente comma 5 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per i resti mortali. I familiari aventi titolo sono tenuti a comunicare al Comune la destinazione richiesta per i resti mortali

dei propri defunti. In caso di assenza di diversa comunicazione dei familiari circa la destinazione di ossa umane o resti mortali, il Comune/Gestore procederà nei modi e nei tempi di cui alle ordinanze del presente articolo, salvo il diritto da parte del Comune/Gestore di recupero delle spese sostenute.

7. Qualora nessun parente si presenti all'operazione cimiteriale programmata, qualora i resti mortali non risultino decomposti, si procederà alla loro inumazione per la durata di 5 anni in apposito campo. Le ossa umane sono conservate in apposito luogo (sala di sosta) all'interno del cimitero per una durata almeno di 6 mesi dall'operazione, comprensivi di una ricorrenza dei defunti successiva all'operazione medesima; quindi, qualora nessun parente richieda diversa collocazione, i resti sono depositati nell'ossario comune.
8. La disposizione di cui al precedente comma 7 si applica anche ai resti ossei attualmente conservati a seguito delle operazioni già eseguite, procedendo alla loro collocazione nell'ossario comune successivamente alla ricorrenza dei defunti successiva all'entrata in vigore del presente regolamento e previa comunicazione nelle modalità di cui al precedente art. 3 comma 1.
9. Al momento dell'esumazione gli aventi diritto possono richiedere al servizio cimiteri la restituzione di oggetti preziosi contenuti nelle bare/cassette, purché la decomposizione del defunto sia completata, con dichiarazione di esonero completo del Comune/Gestore per eventuali contenziosi tra parenti.

ARTICOLO 23 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento, per:
 - a) ordine dell'Autorità giudiziaria
 - b) traslazione in altra sepoltura
 - c) cremazione
2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità, anche su richiesta del parente, di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale, con oneri a carico del richiedente.
3. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il defunto, né è possibile traslare il feretro in altro campo di inumazione.
4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività o malattia infettiva diffusiva, a meno che l'Azienda Sanitaria Locale dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

TITOLO V - SEPOLTURE NEI CIMITERI

ARTICOLO 24 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale Comunale di cui all'art. 52, il Comune/Gestore può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a persone fisiche, a famiglie, ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/2000, ad enti morali e comunità per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, senza alcuna discriminazione.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa di diritto pubblico e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del terreno da parte del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili, ove possibile,
 - la durata,
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, il/i concessionario/i/ie,
 - i defunti destinati ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare),
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa, se ed in quanto dovuta,
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza che potranno essere direttamente conseguenti al mancato adempimento del pagamento del canone e del mancato rispetto degli oneri previsti.
5. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione, con l'obbligo di indicare preliminarmente nell'atto di concessione la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente.
6. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione o in caso di pronunciamento di decadenza, revoca, rinuncia ed estinzione della concessione, di proprietà del Comune alla stregua di quanto previsto dall'art. 953 del codice civile, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di esigerne la rimozione.
7. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 25 - TIPOLOGIA E DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere distinte in:
 - a) sepolture individuali (fosse, loculi, ossari, cinerari, ecc.)
 - b) sepolture per famiglia e collettività (colombari, ossari/cinerari doppi – tripli ecc., arcate, cripte, edicole, ecc.).
2. Sono da ritenersi a tempo determinato di durata non superiore a novantanove anni le concessioni, comunque denominate rilasciate successivamente al 10 febbraio 1976.
3. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni, la durata delle concessioni è la seguente:
 - a) concessione di loculi: 30 anni con decorrenza dalla richiesta. È possibile rinnovare la concessione, per ulteriori trenta anni o diversa frazione fino ad un massimo di 60 anni, previo pagamento del relativo canone;
 - b) ossari/cinerari: 60 anni con decorrenza dalla richiesta. È possibile rinnovare la concessione per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 99 anni, previo pagamento del relativo canone;
 - c) sepolture per famiglia, gruppi familiari di due loculi vicini, e collettività e aree per realizzazione di sepolture private: 50 o 99 anni con decorrenza dalla sottoscrizione della concessione amministrativa. È possibile rinnovare la concessione per ulteriori 50 o 99 anni, previo pagamento del relativo canone.
4. In caso di modifica o di variazione di concessione perpetua, alla stessa sarà applicata la durata prevista dal comma 3.

ARTICOLO 26 - DEPOSITI PRIVATI: INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA TUMULAZIONE

1. Il diritto di sepoltura nelle sepolture private, a tempo determinato o perpetue, è riservato al concessionario/fondatore del sepolcro ed alla sua famiglia, come meglio specificato nei successivi commi.

2. Sono fatte salve le dichiarazioni di volontà espresse dal concessionario nell'atto di concessione volte a restringere o ad ampliare, nei limiti previsti dai seguenti commi, i titolari del diritto di sepoltura. In ogni caso il diritto si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro ovvero al numero di posti definito in concessione, secondo il principio della premorienza.
3. Il diritto di sepoltura nelle sepolture per collettività è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
4. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dai seguenti soggetti, con riferimento al concessionario:
 - a) coniuge e convivente
 - b) figli e loro coniugi conviventi
 - c) nipoti in linea retta e loro coniugi conviventi
 - d) pronipoti e loro coniugi conviventi
 - e) genitori
 - f) nonni
 - g) bisnonni
 - h) fratelli e/o sorelle e loro coniugi
 - i) nipoti in via collaterale e loro coniugi
 - l) zii e loro coniugi, conviventi sia del ramo paterno che materno
 - m) genitori del coniuge
 - n) fratelli/sorelle del coniuge conviventi
 - o) nonni del coniuge.
5. Per il coniuge, il convivente, gli ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Per i collaterali e gli affini e loro coniugi conviventi la tumulazione deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare all'ufficio cimiteri che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta.
7. Può essere consentita, su espressa richiesta del concessionario, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che risultino essere o essere state con lo stesso conviventi, e risultanti in vita nello stato di famiglia dell'anagrafe del Comune del concessionario stesso.
8. Può essere altresì consentita, su espressa richiesta del concessionario e previo pagamento della apposita tariffa, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti esclusivamente del concessionario, in virtù di rapporti personali, amicali, affettivi tali da escludere qualsivoglia rapporto di tipo economico e/o di lucro.
9. La richiesta di tumulazione/inumazione in una sepoltura privata presentata dai parenti del defunto aventi titolo deve essere corredata da dichiarazione del concessionario di essere a conoscenza dell'operazione funebre e di acconsentirvi.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
11. Con la concessione è conferito ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza dalla concessione.

TITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 27 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) può concedersi, fatto salvo quanto disposto all'art. 31 del presente regolamento, solo in presenza:
 - del feretro,
 - delle ossa umane o ceneri per gli ossari,

- delle ceneri per i cinerari.
- 2. È possibile la concessione di loculo in presenza di soli resti mortali e/o ceneri, previo pagamento della relativa tariffa.
- 3. L'assegnazione avviene, secondo le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Il gestore può disporre la concessione delle sepolture secondo criteri sia integrativi che alternativi a quello cronologico.
- 4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune o al Gestore del cimitero, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

ARTICOLO 28 - CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI/OSSARI/CINERARI E MODALITÀ DI ACCESSO

1. Ogni concessione del diritto d'uso di loculi, ossari e cinerari, deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della sepoltura privata, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere/resti mortali/ceneri ove possibile;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/i;
 - d) i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento da parte del concessionario del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza che potranno essere direttamente conseguenti al mancato adempimento del pagamento del canone e del mancato rispetto degli oneri previsti.
2. La validità della concessione è subordinata al pagamento del canone, con versamento da effettuarsi entro il termine previsto. In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'Amministrazione Comunale/Gestore provvederà d'ufficio all'estumulazione, e il feretro sarà inumato, con spese a carico del concessionario inadempiente, il quale decadrà dalla concessione stessa.
3. Più concessionari possono richiedere al Comune/Gestore congiuntamente una concessione, con l'obbligo di indicare preliminarmente la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente.

ARTICOLO 29 - DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
 - a) sepolture concesse prima del 10 febbraio 1976 per le quali viene riconosciuto, ove esplicitamente riportato nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile Libro Secondo Titolo II e III (sepolcro ereditario);
 - b) sepolture concesse dal 10 febbraio 1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso a tempo determinato, alla morte del concessionario, al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente (sepolcro gentilizio). In caso di rinuncia da parte di uno o più di essi, la/le quota/e parte/i ad esso spettante sarà ripartita tra i concessionari accettanti.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio cimiteri,

richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione (voltura) della concessione in favore degli aventi diritto, previo pagamento della relativa tariffa in base alla capienza della sepoltura privata e alla tempistica della variazione, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale/Gestore entro 60 gg. potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione. Decorso tale termine si intenderà riconosciuta dall'Amministrazione Comunale la variazione richiesta, fatto salvo i casi di mancato versamento del canone o di dichiarazione falsa o mendace.

3. Nel caso in cui i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione non procedono per la richiesta di variazione dell'intestazione, nella sepoltura privata non potranno essere eseguite operazioni cimiteriali.
4. Ai fini e per gli effetti della volturazione della concessione di cui ai precedenti commi del presente articolo, gli aventi titolo dovranno inoltrare richiesta scritta, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle modalità previste dal D.P.R. 445/00 ss.mm., attestante la situazione ereditaria a seguito della morte del concessionario. Tale dichiarazione, sotto la responsabilità del dichiarante, potrà essere soggetta a verifica, nelle modalità previste dalla normativa vigente.
5. Il referente designato nelle modalità indicate dal precedente comma sarà l'unico soggetto a cui l'Amministrazione Comunale/Gestore invierà eventuali comunicazioni e/o diffide relative alla concessione stessa, nelle modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

ARTICOLO 30 - CONCESSIONI ANTICIPATE

1. Le concessioni in uso delle sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna o cassetta da tumularvi, è possibile su espressa richiesta la concessione anticipata in vista del futuro affiancamento del coniuge/convivente superstite, previo pagamento di apposita tariffa maggiorata.
2. È altresì consentita la concessione anticipata di loculi a vivente ultracinquantenne, previa verifica da parte del servizio cimiteri della disponibilità residua dei manufatti e previo pagamento di apposita tariffa maggiorata, disponibilità resa nota mediante affissione nelle bacheche cimiteriali.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi di concessione anticipata di ossari e/o cinerari.
4. Nel caso in cui il concessionario della concessione anticipata, a seguito della propria morte, rimanga tumulato per un periodo inferiore a quello minimo previsto dalla normativa - 20 anni per i loculi stagni – la concessione deve avere un prolungamento per il tempo occorrente, previo pagamento della relativa tariffa.

ARTICOLO 31 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Il Comune/Gestore ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti, loculi/ossari/cinerari, a condizione che i cadaveri, i resti mortali e le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinunciatari. Nel caso di tombe gentilizie potranno permanere i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di defunti dei quali non sia possibile ottenere l'assenso alla traslazione.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario, se in vita, ovvero da tutti gli aventi diritto, o da uno di essi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm., con cui dichiara sotto la propria responsabilità di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.
3. Al concessionario retrocedente spetterà un rimborso quantificato da una stima eseguita dal servizio cimiteri; la valutazione terrà conto della posizione nella fila, con riferimento alle tariffe vigenti e della collocazione e, per le tombe di famiglia, delle condizioni generali, posizione, oneri a carico del Comune/Gestore, eventuali pesi e gravami.
4. Il calcolo per la restituzione del loculo/cinerario/ossario è il seguente:

- a) nel caso in cui il loculo o l'ossario torni in disponibilità al Comune prima dello scadere della concessione, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso se la sepoltura privata risulta utilizzata per almeno 10 anni o è stata rinnovata;
- b) nel caso di utilizzo della sepoltura privata inferiore ai 10 anni al concessionario verrà restituita una somma pari a metà del prezzo vigente dei loculi, analogamente posizionati, rapportata al numero di anni di utilizzo compresi tra 1 e 10, calcolata come segue:

$$I = \frac{P/2}{R}$$

dove

I = indennità

P = prezzo concessione vigente

R = durata utilizzo (max 10 anni)

- 5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 6. In caso di rinuncia da parte di uno o più titolari di concessione cointestata di unica sepoltura, ai restanti titolari della concessione, qualora interessati, viene riconosciuto il diritto di riassegnazione e la quota parte sarà ripartita tra i concessionari accettanti.

ARTICOLO 32 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE

- 1. La decadenza delle concessioni può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dal successivo art. 39 del presente regolamento;
 - e) quando la sepoltura privata costruita da più concessionari risulti in stato di abbandono per parti di pertinenza di alcuni dei concessionari, fermo restando che non si ha lo stato di abbandono quando altri concessionari reclamino un diritto di custodia e corrispondano gli oneri o assumano le spese per la parte abbandonata;
 - f) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, ceneri o resti mortali entro sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione rilasciata ai sensi dell'art. 28 comma 1, salvo le concessioni anticipate a vivente previste dal presente regolamento o comprovati casi di forza maggiore, documentati e riconosciuti dal servizio cimiteri;
 - g) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 38 del presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto di costruzione ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
 - h) quando, nelle sepolture private ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 4/06, siano decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 285/90;
 - i) in caso di sepoltura individuale richiesta per tumulazione futura o lasciata libera a seguito di traslazione, rimasta inutilizzata per un periodo almeno di 30 anni, anche se la concessione risale ad epoca anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento;
 - l) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nella concessione.
- 2. La pronuncia di decadenza è adottata previa diffida notificata ai concessionari e, per conoscenza, ai congiunti dell'ultimo defunto sepolto, se conosciuti, nella loro residenza anagrafica.
- 3. Ove non vi sia alcuno che provveda nei casi di cui al comma 1, lettera e), il Dirigente del servizio cimiteri pronuncerà la decadenza parziale del sepolcro e la parte in stato di abbandono rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale/Gestore, che provvederà alla sua assegnazione ad altri soggetti nelle modalità previste dal presente regolamento, senza che i concessionari della parte residua possano opporsi. I concessionari della parte residua, o uno di essi, hanno titolo preferenziale ad ottenere una nuova concessione a tempo determinato per tali parti del manufatto.

4. Si ha stato di abbandono per incuria, fatti salvi i casi di forza maggiore, quando i concessionari o aventi diritto non provvedano per almeno tre anni ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione espressamente richiesti dall'ufficio comunale/Gestore, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia provvista, sostituzione di eventuali corpi illuminanti ove la sepoltura sia servita da illuminazione votiva e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto sul sepolcro, oppure quando non risultino reperibili, per un periodo di almeno tre anni all'indirizzo comunicato al servizio cimiteri.
5. L'Amministrazione Comunale/Gestore, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere d) e) f), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento per i soggetti residenti fuori Comune ovvero mediante notifica effettuata dai messi comunali per soggetti residenti nel Comune di Medicina, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento, entro sessanta giorni dal ricevimento. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 32 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla comunicazione inviata entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione nelle medesime modalità sopra specificate, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti non sono adempiuti, il Dirigente del servizio cimiteri adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Albo Cimiteriale.
6. Qualora gli aventi diritto non abbiano comunicato le loro generalità all'ufficio cimiteri o risultino comunque agli atti dell'ufficio non noti, al fine di avviare la procedura di decadenza, viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposta un'intimazione all'Albo Pretorio, all'Albo Cimiteriale e sul sito internet del Comune/Gestore, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte del Dirigente del servizio cimiteri.
7. Qualora si verificano situazioni accertate di pericolo per la pubblica incolumità e si renda necessario procedere d'urgenza, sulla base della perizia dei servizi tecnici, i termini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono ridotti, in modo, comunque, da garantire i tempi di notifica e di comunicazione. I nuovi termini decorreranno dalla data di ricevimento della comunicazione in caso di notifica o dalla data di pubblicazione dell'avviso. In assenza, il Comune/Gestore potrà procedere per l'adempimento eseguendo i lavori, previo rimborso delle spese sostenute. In tal caso la decadenza della concessione sarà pronunciata in caso di mancato rimborso/pagamento delle spese sostenute dal Comune/Gestore.
8. Negli altri casi previsti dal comma 1, il provvedimento di decadenza è preceduto da comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. 241/90 ss.mm., mediante notifica effettuata nelle modalità indicate nei precedenti commi.
9. Pronunciata la decadenza della concessione, in caso di irreperibilità degli aventi titolo, il Comune/Gestore provvederà a proprie spese alla riduzione dei cadaveri in resti e alla loro conservazione, dandone adeguata informazione all'Albo Pretorio, all'Albo Cimiteriale e sul sito internet del Comune/Gestore. In caso di reperibilità degli aventi titolo, gli stessi hanno l'obbligo, a proprie spese, di assicurare una nuova collocazione dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri e di rimborsare il Comune/Gestore delle eventuali spese già sostenute. Qualora non vi provvedano, il Dirigente del servizio cimiteri disporrà per la loro collocazione secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatta salva l'eventuale procedura di recupero delle spese necessarie.
10. Pronunciata la decadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale/Gestore, sulla base di una perizia tecnica può disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino, tenuto conto dello stato di conservazione dello stesso, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

11. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.

ARTICOLO 33 - REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. L'Amministrazione Comunale/Gestore, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.
2. Le concessioni cimiteriali possono, altresì essere revocate nei casi indicati all'art. 92 del D.P.R. 285/90.
3. L'Amministrazione Comunale/Gestore è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione nelle medesime modalità previste all'art. 34.
4. L'Amministrazione Comunale/Gestore, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione dei cadaveri resti e ceneri, dandone adeguata informazione, nelle medesime modalità previste all'art. 34.

ARTICOLO 34 - ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione Comunale/Gestore, con spese a carico dei parenti aventi titolo, collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comuni. Il servizio cimiteri comunica la scadenza delle concessioni nelle modalità indicate all'art. 3 del presente regolamento.
3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

ARTICOLO 35 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI SEPOLCRI PER FAMIGLIE E COLLETTIVITÀ

1. I sepolcri per famiglie e collettività vengono assegnati mediante procedura ad evidenza pubblica, a seguito di perizia di stima da parte del servizio competente/Gestore, con modalità di pubblicità del bando di gara indicate al precedente art. 3.

ARTICOLO 36 - MODALITÀ DI RIASSEGNAZIONE DEI SEPOLCRI PER FAMIGLIA

1. I sepolcri per famiglia rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale/Gestore, sono riassegnati, a seguito di perizia di stima da parte del servizio competente/gestore, secondo procedure di evidenza pubblica.
2. La pubblicità della procedura ad evidenza pubblica avverrà mediante pubblicazione del bando all'Albo Pretorio, all'Albo Cimiteriale, sul sito internet del Comune di Medicina/Gestore e nelle bacheche dei cimiteri cittadini, per almeno 30 giorni consecutivi.
3. I sepolcri per famiglia rientrati nella disponibilità del Comune/Gestore, che per loro conformazione sono assegnati a due o più famiglie (edicola doppia/tripla), possono essere offerti al concessionario rimanente, senza attivazione di procedura di evidenza pubblica, previa redazione di apposita stima da parte del comune/Gestore. Resta salvo il mantenimento delle salme/resti all'interno della tomba di famiglia, anche facendo ricorso alla previa riduzione delle salme tramite inumazione in campo di mineralizzazione salvo diversa disposizione dei precedenti concessionari.

TITOLO VII - NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

ARTICOLO 37 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I singoli progetti di costruzione o manutenzione di cui all'art. 39 di sepolture private devono essere approvati dal Comune con parere del servizio cimiteri, nel rispetto delle norme sulla tutela dei beni culturali ed architettonici e delle competenze della Sovraintendenza, se dovute.
2. I progetti di costruzione devono essere presentati al Comune con parere del servizio cimiteri per ottenere il prescritto titolo edilizio per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione, pena la decadenza della concessione.
3. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di inizio lavori, In caso di non ottemperanza si provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto, nelle modalità di cui al precedente art. 32, se dovuto.
4. Qualora durante la realizzazione del manufatto ovvero durante i lavori di manutenzione venga occupato suolo oltre la concessione rilasciata, il concessionario, ove autorizzato, sarà soggetto al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto, nelle modalità previste dai regolamenti e disposizioni comunali.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori di cui ai commi precedenti, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 38 - MANUTENZIONE E INTERVENTI DI RECUPERO DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione e senza recare alcun pericolo all'incolumità pubblica, pena la decadenza della concessione, secondo quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro, comprese le lapidi.
3. Nelle sepolture private costruite da privati, comprese le concessioni perpetue, e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra un manufatto e l'altro e per le quali, per motivi di ordine tecnico, sia indispensabile unitarietà di progettazione e di intervento, è facoltà del Comune/Gestore, provvedere alla relativa progettazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria e i concessionari sono tenuti a corrispondere il rimborso spese indispensabili anticipate dal Comune/Gestore in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.
4. Il Comune/Gestore può altresì intervenire, su delega dei concessionari, degli aventi titolo od in assenza di eventuali interessati al mantenimento della sepoltura privata, dietro pagamento delle relative competenze quantificate in base al tipo di intervento.
5. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale sono definite per singolo intervento e la spesa è ripartita per quota in base alle norme sulla comunione in sede di finanziamento dell'intervento.
6. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo dal servizio comunale competente/gestore, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alla normativa vigente entro 6 mesi dalla richiesta e comunque prima di qualsiasi forma di utilizzo dello stesso.
7. Per qualsiasi manutenzione ordinaria o straordinaria a sepolture private, da eseguirsi nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti in materia, il concessionario deve adempiere a tutte le comunicazioni obbligatorie di legge e comunicare all'ufficio cimiteri, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, la tipologia dell'intervento, la durata dello stesso, la ditta che eseguirà l'intervento. Per le manutenzioni

straordinarie occorre depositare una denuncia di inizio attività allo sportello dell'edilizia privata, nelle modalità stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni vigenti.

8. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori di cui ai commi precedenti, nonché di eventuali danni arrecati al Comune/Gestore o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
9. Con appositi provvedimenti vengono stabilite prescrizioni e modalità operative per le predisposizioni delle lapidi per tutte le tipologie di sepolture.
10. La manutenzione delle lapidi montate e dei relativi perni in ogni tipologia di sepolture è a totale carico del concessionario che deve provvedervi a proprie spese.

TITOLO VIII - OSSARIO E CINERARIO COMUNI, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE, CAMERE MORTUARIE, STRUTTURE PER IL COMMIATO, FAMEDIO

ARTICOLO 39 - OSSARIO E CINERARIO COMUNI, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE, CAMERE MORTUARIE

1. Sono presenti presso il cimitero un ossario e un cinerario comune per la conservazione in modo promiscuo:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e di ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto o richiesto ad altra destinazione.
2. È facoltà dei parenti del defunto richiedere il deposito di resti mortali ossei e di ceneri rispettivamente nell'ossario e cinerario comuni. In tal caso l'istanza dovrà essere sottoscritta dal coniuge o convivente, in difetto, da tutti i parenti più prossimi in vita del defunto.
3. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. È vietata l'introduzione di urne all'interno del cinerario e ossario comuni
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calciate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
5. All'interno del cimitero di Medicina è presente un giardino delle rimembranze, nella cui area è possibile la dispersione delle ceneri nelle modalità previste dal presente regolamento.
6. Presso il cimitero di Medicina è presente la camera mortuaria per il deposito dei feretri chiusi in attesa della tumulazione o inumazione nei cimiteri cittadini. Tale sosta non può superare le tre giornate, salvo motivi di forza maggiore. È, altresì, concesso il temporaneo deposito di contenitori di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, resti mortali ossei e ceneri in attesa di inumazione o tumulazione. Il deposito in camera mortuaria come sopra è soggetto a tariffa definita dalla Giunta Comunale.
7. Il Comune mette a disposizione della collettività idonea struttura per l'assolvimento degli obblighi di deposito, di osservazione ed obitoriali, nei casi stabiliti dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dalla L.R. 19/04 ss.mm.. Le modalità di gestione della camera mortuaria (apertura, chiusura, controllo della funzionalità dei locali e delle attrezzature, opere di pulizia e sanificazione) sono stabilite dal Comune in quanto proprietario della struttura.

ARTICOLO 40 - STRUTTURE PER IL COMMiato

1. Il Comune consente la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato, utilizzabili anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
2. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

ARTICOLO 41 - BENEMERITI

1. Nel Cimitero possono essere accolte e custodite in perpetuo le salme, dei cittadini illustri, benemeriti, benefattori o di coloro che fecero olocausto della loro vita alla patria in Guerra o nella lotta di liberazione decretati con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO IX - DIVIETI NEI CIMITERI E ORARI

ARTICOLO 42 - NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione, il decoro e le caratteristiche del luogo sacro alla memoria dei defunti ed in particolare è vietato:
 - a) consumare cibi
 - b) tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce e disturbare in qualsiasi modo i visitatori, compresa la distribuzione di volantini o indirizzi
 - c) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni
 - d) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, suppellettili, ecc.
 - e) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti
 - f) appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe
 - g) accumulare neve sui tumuli
 - h) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, piante, ecc., scrivere sulle lapidi o sui muri
 - i) vestire in maniera contraria alle più elementari norme morali
 - l) introdurre animali, ad esclusione degli animali d'affezione o da compagnia come definiti all'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 28/02/2003
 - m) chiedere l'elemosina
 - n) collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo i corridoi, i portici, sui marciapiedi ed ovunque possono provocare intralcio o molestie
 - o) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente del servizio o da suo delegato
 - p) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe con modalità diverse rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento
 - q) assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei non autorizzati dalla famiglia del defunto.
2. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori e, eventualmente, ad attivare il servizio di Polizia Municipale, per l'applicazione della sanzione prevista nell'allegato n.6 al presente regolamento.

ARTICOLO 43 - DIVIETO DI INSERZIONI PUBBLICITARIE

1. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

ARTICOLO 44 - DISCIPLINA DI INGRESSO NEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri, di norma, si può accedere e circolare a piedi, con la bicicletta portata a mano o passo d'uomo: è fatto divieto di introduzione di motocicli e veicoli non autorizzati.
2. In deroga a quanto disposto nel precedente comma, nel cimitero di Medicina è consentito l'uso di automobile esclusivamente a portatori di handicap, anche temporaneo, i quali peraltro dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal servizio competente ovvero di espressa autorizzazione del servizio cimiteri. L'accesso, comunque, non dovrà recare pericolo ai visitatori del cimitero, soprattutto nel periodo di maggior afflusso; a tal fine è facoltà del Dirigente del servizio cimiteri limitare e/o regolare l'accesso dei veicoli.
3. È consentito l'uso di automezzi alle ditte incaricate dal Comune/Gestore o da privati, previa espressa autorizzazione da parte del Dirigente del servizio cimiteri o suo delegato/Gestore, per interventi all'interno dei cimiteri, limitatamente all'esecuzione delle opere strettamente necessarie, nonché ai mezzi necessari per eseguire manutenzioni ordinarie e/o straordinarie da parte del Comune/Gestore.

ARTICOLO 45 - ORARI DEI CIMITERI

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari determinati con decreto del Sindaco.

ARTICOLO 46 - ORARI DEI FUNERALI

1. Gli orari di partenza dei funerali dalla camera mortuaria di Medicina vengono fissati dal Comune e dall'eventuale gestore terzo in raccordo con gli operatori delle onoranze funebri.

ARTICOLO 47 - MOVIMENTAZIONE DEI FERETRI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. All'interno delle mura dei cimiteri comunali la movimentazione dei feretri avviene da parte del personale cimiteriale dipendente del Comune/Gestore ovvero della ditta appaltatrice del servizio.
2. Qualora i parenti del defunto richiedano personalmente o tramite onoranza funebre incaricata, di movimentare il feretro, i soggetti autorizzati dagli operatori cimiteriali del Comune/Gestore dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, escludendo qualsiasi responsabilità in capo al Comune/Gestore per eventuali danni e/o infortuni.

ARTICOLO 48 - AMMISSIONE FERETRI ED OPERAZIONI NEI GIORNI FESTIVI E DI CHIUSURA

1. I feretri introdotti nel cimitero di Medicina nelle giornate in cui non è in servizio il personale del servizio cimiteri saranno deposte nella camera mortuaria del cimitero per essere sepolte nel primo giorno feriale successivo.
2. Nei giorni festivi è vietato a chiunque eseguire nei cimiteri cittadini lavori di qualsiasi genere e ad operazioni cimiteriali, salvo casi di forza maggiore appositamente autorizzati.

ARTICOLO 49 - SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il servizio di custodia nei cimiteri cittadini è garantito da parte del Comune/Gestore in amministrazione diretta o mediante affidamento in appalto. Nei cimiteri la chiusura dei cancelli può essere garantita elettronicamente attraverso l'apposizione di appositi dispositivi.

TITOLO X - SANZIONI

ARTICOLO 50 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento o delle ordinanze attuative è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento da parte del Servizio di Polizia Locale. Le fattispecie di violazione al presente regolamento, le relative sanzioni e le corrispondenti misure ripristinatorie sono tassativamente indicate nell'elenco allegato n. 6 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. All'applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dai regolamenti comunali in materia.
3. Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività funebre di cui alla normativa regionale in materia possono comportare l'applicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di trenta ovvero della revoca dell'autorizzazione, anche in relazione alla gravità dell'abuso od alla eventuale reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8bis della Legge n. 689/1981.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare l'adozione della decadenza della concessione o della autorizzazione.
5. Qualora alla violazione di norme del Regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 51 - REDAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE

1. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e le relative aree di rispetto attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori, secondo quanto previsto dalla L.R. 19/2004 ss.mm. e dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4.

ARTICOLO 52 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo non sia diversamente disposto nei precedenti articoli o nelle concessioni stesse.

3. È da ritenersi abrogato ogni altro atto, regolamento o provvedimento in contrasto con il presente regolamento.

ARTICOLO 53 - NORMATIVA APPLICABILE

1. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, alla L.R. 19/2004 s.m.i. e relativi regolamenti, deliberazioni e direttive attuative.
2. Con apposito allegato al presente regolamento, in armonia con l'art. 7, comma 3, della L.R. 19/2004, è disciplinata la costruzione, da parte di soggetti pubblici o privati, di cimiteri per gli animali d'affezione.